

PARERI
MARZO - OTTOBRE 2007

Misura 1.3

- Frazionamento incarico di progettazione
- Vidimazione delle parcelle professionali

Misura 4.8

- Compensazione
- Riconoscimento maggiorazione del 10% del contributo nel caso di giovani imprenditori insediatisi con la mis. 4.15
- Riconoscimento della maggiorazione del 10% del contributo nel caso in cui il giovane subentra al genitore
- Ammissibilità spese per acquisto arnie e sciami
- Ammissibilità di talune spese e tipologia di controlli da porre in essere per la sicurezza
- Usufrutto parziale

Misura 4.10

- Decorrenza ammissibilità spese

Misura 4.11

- Richiesta proroga

Misura 4.12

- Riesame istanze e relativa copertura finanziaria
- Procedura affidamento lavori
- Ammissibilità a finanziamento di un fabbricato già oggetto di una precedente agevolazione ai sensi della L.64/86
- Ammissibilità a finanziamento di pratiche per le quali sono in corso accertamenti legali.

Misura 4.13

- Ammissibilità costruzione ex-novo

Misura 4.14

- Ammissibilità dell'IVA
- Comodato d'uso

Misura 4.15

- Ordinanza di sospensione
- Computo giorni ai fini dell'insediamento in azienda
- Insediamento su una parte della superficie aziendale
- Ammissibilità istanza
- Contratto di affitto: subentro ai genitori ovvero ai germani
- Smarrimento documenti ai fini del primo insediamento
- Subaffitto
- Sospensiva TAR

Misura 4.17

- Ammissibilità spese assicurative

Misura 4.20

- Realizzazione parziale di opere di ingegneria naturalistica

Misura 4.22

- Variante

Misura 4.23

- Storno contributo

MISURA 1.3

Frazionamento incarico di progettazione

Quesito:

Si chiede di verificare se è possibile frazionare gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

In riferimento alla richiesta di cui sopra facciamo seguito ai pareri del 15/04/2003 e del 07/10/2003, precedentemente rilasciati in favore della misura 1.3, e precisiamo quanto segue:

la legge ammette l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori all'esterno dell'Ente Locale. Devono, tuttavia, sussistere ragioni oggettive che, accertate e certificate dal responsabile del procedimento, rendano necessario ed inevitabile l'affidamento esterno (art. 17, co. 4, L. 109/94, vigente all'epoca dei fatti).

L'intera attività (dalla progettazione preliminare alla direzione lavori) è considerata un tutt'uno, anche se si affidano incarichi a soggetti diversi.

E' possibile, infatti, il frazionamento degli incarichi (L. 109/94, art. 17, co. 14 sexies), ma la progettazione "non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio" (DPR 554/99, art. 62, co. 10).

"Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto... salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta" (L. 109/94, art. 17, co. 14 sexies).

"Per le prestazioni relative alla direzione lavori la disciplina è nei medesimi termini illustrati in ordine alla progettazione, aggiungendo le disposizioni integrative contenute nell'art. 27 della legge quadro". (Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 8/99 dell'8/11/99).

L'Autorità di Vigilanza, con determinazione n. 18/2001 del 26/07/2001 ha ulteriormente rafforzato il concetto della valutazione unitaria del compenso affermando che "qualora vi sia la necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione della relazione geologica"

In base a quanto esposto si può concludere che solo se sussistono delle situazioni oggettive accertate e certificate dal responsabile del procedimento è possibile frazionare gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

In determinate ipotesi, regolamentate dall'art. 17, comma 4 della L. 109/94, accertate e certificate dal responsabile del procedimento, la progettazione, nei diversi stadi, può essere affidata a soggetti esterni all'Ente appaltante.

In relazione a quanto esposto sopra, pertanto, si ritiene possibile l'affidamento a soggetti esterni all'Ente della progettazione (nei diversi stadi) e della direzione lavori, ovviamente a determinate condizioni certificate dal R.U.P., e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Vidimazione delle parcelle professionali

***Quesito:** Si chiede di verificare la necessità di continuare a richiedere la vidimazione delle parcelle professionali, alla luce delle innovazioni in materia contenute nel Decreto Bersani.*

Con il quesito di cui sopra viene richiesto al G.A.T. di verificare la necessità di continuare a richiedere la vidimazione delle parcelle professionali, alla luce delle innovazioni in materia contenute nel Decreto Bersani.

Il D.L. 223/2006 sulle liberalizzazioni all'art. 2, 1° comma, lett. A) sancisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che, in relazione alle attività libero professionali ed intellettuali, fissano delle tariffe obbligatorie fisse o minime.

Sempre il medesimo articolo precisa che tali disposizioni sono state dettate dalla necessità di uniformarsi al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi.

Ciò posto appare opportuno che anche le procedure dettate per la gestione del P.O.R. Campania 2000 – 2006 si adeguino a tali innovativi principi, che di fatto hanno introdotto una liberalizzazione dal punto di vista delle tariffe professionali, e ciò anche tenendo conto che né il bando della Misura 1.3, né le disposizioni comunitarie impongono la vidimazione della parcella.

Tale adeguamento, tuttavia, non può prescindere dalle specifiche esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione, ed in particolare dalla necessità di evitare che i fondi pubblici possano essere erogati a fronte di spese non congrue o ritenute eccessive.

Si potrà, pertanto, far riferimento ai limiti massimi dettati dalle tariffe professionali, per avere a disposizione un parametro di riferimento da non superare al momento dell'erogazione dei contributi.

Se, quindi, da un lato si propende per ritenere non più necessaria la vidimazione delle parcelle professionali, dall'altro si ritiene opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal tecnico, che attesti che gli onorari esposti in parcella sono inferiori ai limiti massimi previsti dalle tariffe professionali.

Si ritiene, infine, che l'applicabilità della suindicata modalità prescinda dalla data di approvazione della graduatoria, almeno in relazione ai procedimenti che all'atto dell'entrata in vigore del Decreto Bersani non erano ancora conclusi.

Ed infatti, se il procedimento della singola istanza (compresa, quindi, la rendicontazione) si è chiuso antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, le parcelle avrebbero dovuto essere già vidimate; se il

procedimento, invece, era ancora aperto al momento dell'entrata in vigore del decreto, si ritengono applicabili i nuovi principi sopra esposti.

Misura 4.8

Compensazione

Quesito:

Si chiede di verificare l'ammissibilità del pagamento di ritenute d'acconto per compensazione

In riferimento alla richiesta di parere di cui sopra si evidenzia, come già indicato in precedenza, che tutti i pagamenti ascrivibili ad istanze finanziate ai sensi del P.O.R. devono transitare su c/c dedicato.

Tale prescrizione è stata introdotta al fine di dare certezza dell'avvenuto pagamento all'Amministrazione erogante il contributo.

Qualsiasi operazione di pagamento, quindi, deve essere strutturata in modo tale da essere tracciabile ed identificabile in modo inequivocabile da parte del soggetto erogante le agevolazioni.

Nel caso di compensazione delle ritenute d'acconto dei professionisti, la tracciabilità viene parzialmente messa in discussione in quanto non è riscontrabile alcun movimento del c/c del destinatario delle agevolazioni.

A ben vedere anche la certezza dell'operazione di compensazione può essere messa in discussione da parte dell'Ente il cui credito è stato compensato con le ritenute d'acconto: tale credito, oggetto di compensazione, può ad esempio essere successivamente disconosciuto, ovvero ridotto, da parte del competente Ente.

Sorge, quindi, la necessità di dare certezza alla spettanza del credito compensato, al fine di mettere al riparo la Regione dall'ipotesi di erogazione di contributi a fronte di pagamenti ritenuti successivamente non ammissibili.

In tal senso è stato reso il parere del 07/11/2006.

Nello stesso, infatti, ritenendo ammissibile la compensazione, si legge testualmente: "purché ... si pervenga comunque alla prova dell'avvenuto pagamento della stessa".

E' evidente, quindi, che un pagamento di ritenute d'acconto per compensazione potrà essere ammissibile soltanto se è certo ed incontrovertibile l'intervenuto pagamento.

Per fornire tale prova si ritiene necessario che il destinatario fornisca, oltre alla copia del mod. F24, anche un'attestazione dell'effettiva spettanza del credito, rilasciata dall'Ente titolare dello stesso e che è stato oggetto della compensazione con le ritenute.

Riconoscimento maggiorazione del 10% del contributo nel caso di giovani imprenditori insediatisi con la mis. 4.15

Quesito:

Si chiede di verificare il riconoscimento della maggiorazione del 10% del contributo nel caso in cui il beneficiario sia una società

In relazione alla richiesta di cui sopra precisiamo quanto segue:

il bando della misura 4.8, al parag. 8 – B.U.R.C. del 26/08/2005 -, riconosce in favore del giovane imprenditore insediatosi da non più di cinque anni e per la prima volta alle condizioni di cui alla misura 4.15, una maggiorazione del 10% del contributo.

Al fine di accertare la spettanza della maggiorazione occorre verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità previsti al parag. 6 del bando della misura 4.15 (età, conoscenze e competenze, redditività, rispetto delle condizioni minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali).

Preliminarmente è necessario sottolineare, così come rilevato nel quesito sottopostoci, che il bando della misura 4.15 non prevede l'erogazione del premio in favore delle società, bensì delle sole ditte individuali.

Ciò posto, appare evidente che, in caso di richiesta avanzata da società, si è al di fuori delle ipotesi di finanziabilità previste dalla misura 4.15 e comunque non risulta possibile la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di ammissibilità, trattandosi, per la maggior parte, di requisiti strettamente personali.

Trattandosi di una fattispecie particolare, non si ritiene possibile estendere alle società quanto espressamente previsto e regolamentato per le persone fisiche, pertanto non si ritiene percorribile la strada dell'interpretazione estensiva ed analogica.

L'impossibilità di riconoscere la maggiorazione è ancor più marcata qualora la richiesta non sia stata avanzata in sede di presentazione dell'originaria istanza di contributo.

Integrazione

La richiesta di cui sopra abbraccia due problematiche: la spettanza della maggiorazione del 10% del contributo in favore delle società e la necessità da parte dell'istante di avanzare tale richiesta già in sede di presentazione dell'istanza ex mis. 4.8.

La soluzione della seconda problematica è assorbente rispetto alla prima.

Dalla lettura della richiesta, infatti, appare che l'istante non abbia avanzato la richiesta di maggiorazione del contributo in sede di presentazione dell'istanza; pertanto, legittimamente il decreto di concessione delle agevolazioni è stato parametrato su una percentuale di contributo che non ha tenuto conto della maggiorazione stessa.

Ciò stante, non è ammissibile una successiva richiesta di incremento del contributo già assentito, a prescindere da ogni valutazione di merito circa la legittimità della stessa.

L'inammissibilità dell'integrazione della domanda, del resto, è sancita al paragrafo 12 del Bando della misura 4.8 ove, da un lato si attribuisce valenza di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alle informazioni fornite nei formulari, nell'istanza e nella documentazione allegata; dall'altro è espressamente vietata l'integrazione degli atti prodotti.

Riconoscimento maggiorazione del 10% del contributo nel caso di giovani imprenditori insediatisi con la mis. 4.15

Quesito:

Si chiede di verificare il riconoscimento della maggiorazione del 10% del contributo nel caso in cui il giovane subentri al genitore

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga richiesta inoltrata dalla Provincia di Avellino, prot. 32048 del 18/05/07, precisiamo quanto segue:

il bando della misura 4.8, al paragrafo 8 – B.U.R.C. del 26/08/2005 -, riconosce in favore del giovane imprenditore insediatosi da non più di cinque anni e per la prima volta alle condizioni di cui alla misura 4.15, una maggiorazione del 10% del contributo.

Al fine di accertare la spettanza della maggiorazione occorre verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 6 del bando della misura 4.15 (età, conoscenze e competenze, redditività, rispetto delle condizioni minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali).

Per quanto concerne la tempistica, certamente il richiedente rispetta l'arco temporale dei cinque anni previsti dal bando: le varie iscrizioni (P. IVA, Registro Imprese e INPS) sono state effettuate nell'Ottobre del 2005.

Circa l'acquisizione del possesso di terreni a mezzo contratto di fitto stipulato con un genitore, si fa rilevare che tale fattispecie non è vietata dal bando della misura 4.8. Resta da verificare se la sussistenza di tale ipotesi possa legittimare il disconoscimento della maggiorazione del contributo del 10%.

A ben vedere il bando della misura 4.15 tratta l'ipotesi del subentro ai genitori al paragrafo 12, quale causa di esclusione dal premio. Tale ipotesi, pertanto, non può essere considerata condizione per l'insediamento, la cui assenza legittimerebbe il disconoscimento della maggiorazione del 10% del contributo ex mis. 4.8, bensì come causa di esclusione dal premio ex mis. 4.15 e non giustifica, pertanto, il disconoscimento della citata maggiorazione.

Per quanto concerne la richiesta inoltrata dalla Provincia di Avellino, prot. 32375 del 21/05/07, precisiamo quanto segue:

il bando della misura 4.8, al paragrafo 6.1 – B.U.R.C. del 26/08/2005 -, ritiene soddisfatto il requisito delle conoscenze e competenze se il richiedente "ha esercitato l'attività agricola per almeno tre anni, con la relativa copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore di azienda o di capo azienda ...".

Il beneficiario, al momento della presentazione dell'istanza, risulta iscritto al Registro Imprese ed all'INPS da più di tre anni. La particolare iscrizione all'INPS, che ha destato qualche difficoltà interpretativa, implica esclusivamente che l'inquadramento della ditta sia nell'ambito di quelle che esplicano l'attività in proprio (ditta in economia) ovvero con l'ausilio di braccianti a tempo determinato.

Tale particolarità non è di ostacolo al conseguimento delle conoscenze e competenze, pertanto, il richiedente può considerarsi in possesso del requisito, essendo titolare di impresa agricola da oltre tre anni.

Ammissibilità spese per acquisto arnie e sciami

Quesito:

Si chiede di verificare la finanziabilità ai sensi della misura 4.8 dei costi di acquisto di arnie e sciami di api, costi già ammessi in fase istruttoria.

Con il presente parere si riscontra la richiesta formulata congiuntamente dal Dirigente del Settore I.P.A. dell'A.G.C. Settore Attività Sviluppo Primario e dal Responsabile della Misura 4.8 con la nota sopra indicata, con la quale è stata trasmesso il quesito dello STAPA di Salerno proposto con la nota prot. n. 344162 del 16/04/2007.

In particolare viene chiesto di verificare la finanziabilità ai sensi della misura 4.8 dei costi di acquisto di arnie e sciami di api, costi già ammessi in fase istruttoria.

Dalla verifica del bando e sentito il Responsabile della Misura, appare la non finanziabilità di dette spese che, tra l'altro, sono oggetto di finanziamento da parte di altra normativa extra P.O.R..

Come rilevato in sede di collaudo, pertanto, le citate spese non possono essere ritenute eleggibili. Considerato, tuttavia, che le stesse sono state già oggetto di istruttoria e valutazione e che sono, presumibilmente, disponibili fatture e bonifici di pagamento, appare opportuno segnalare la possibilità di verificare la finanziabilità delle stesse a valere sulla specifica normativa, fermo restando i presupposti ed i limiti da quest'ultima previsti.

In ogni caso, quindi, per la parte di investimento ammissibile (escludendo, pertanto, sciami ed arnie) andrebbe regolarmente chiuso il collaudo ed erogato il saldo del contributo.

Ammissibilità di talune spese e tipologia di controlli da porre in essere per la sicurezza

Quesiti:

Si chiede di verificare:

- *l'ammissibilità delle spese per un pergolato,*

- *di conoscere quali siano gli aspetti da assoggettare a controllo al fine di verificare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 626/94.*

Con il presente parere si riscontra la richiesta formulata congiuntamente dal Dirigente del Settore I.P.A. dell'A.G.C. Settore Attività Sviluppo Primario e dal Responsabile della Misura 4.8 con la nota sopra indicata, con

la quale è stata trasmesso il quesito della Provincia di Salerno proposto con la nota prot. n. 153085 del 16/02/2007.

Con il quesito n. 1 viene chiesto di conoscere il prezzo da applicare al pergolato amalfitano per la produzione di limoni. Fermo restando che dal quesito non si evince se la ditta in questione ha presentato una richiesta di variante preventivamente approvata, se ha effettuato interventi conformi o difformi rispetto al progetto approvato e se, in presenza di eventuali differenze, queste possono incidere sul risultato atteso. Ciò posto, appare opportuno effettuare una verifica, anche mediante sopralluogo, circa l'ammissibilità degli investimenti effettuati e la rispondenza al progetto approvato.

Eventuali difformità vanno valutate al fine di verificare che comunque sia stato raggiunto l'obiettivo progettuale. Le spese ritenute ammissibili vanno valorizzate tenendo conto del prezzo approvato in fase istruttoria e del limite massimo, indicato nel bando, esposto per l'altezza più prossima a quella effettivamente realizzata, tenendo conto sia dell'altezza fuori terra che di quella entro terra.

Si ritiene, inoltre, opportuno ridurre i prezzi di valorizzazione dei pali proporzionalmente alla minore altezza rispetto a quella indicata nel bando della misura e nel Prezzario per le Opere di Miglioramento Fondiario.

Con il quesito n. 2 si chiede di conoscere quali siano gli aspetti da assoggettare a controllo al fine di verificare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 626/94. Al riguardo occorre tenere presente che la tipologia di adempimenti e di misure di sicurezza varia in funzione del tipo di attività, della presenza o meno di dipendenti, dall'utilizzo o meno di attrezzature, della natura e della pericolosità di fertilizzanti utilizzati ecc.

Al fine, quindi, di individuare e circoscrivere la tipologia di controlli da porre in essere occorre valutare i suddetti fattori che possono generare rischio per la salute e per la sicurezza e modulare i controlli in relazione al disposto del D. Lgs. 626/94.

Nel caso in cui nell'azienda non siano presenti dipendenti andrà ad esempio verificato che l'imprenditore utilizzi personalmente i sistemi di protezione dagli incidenti in funzione del tipo di attrezzature utilizzate e che gli eventuali impianti di cui è dotata l'azienda siano dotati delle relative certificazioni.

In presenza di dipendenti andrà necessariamente verificata la predisposizione, da parte del datore di lavoro, e la disponibilità presso l'azienda, di un documento riportante l'analisi dei rischi per la sicurezza e la salute, nonché l'individuazione delle misure di protezione e prevenzione e la designazione del responsabile per la prevenzione e la protezione.

Successivamente andrà verificato il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al citato documento.

Usufrutto parziale

Quesito:

Si chiede di verificare la necessità del consenso da parte del titolare di usufrutto sul fondo concesso in locazione, ai fini della concessione del contributo.

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza inoltrata dallo STAPA di Avellino, prot. 82948 del 29/05/07, precisiamo quanto segue:

dalla documentazione prodotta, relativamente ad alcune particelle di terreno, appare la presenza di un usufrutto per 333/1000 in favore di una persona che non ha sottoscritto il contratto di affitto delle stesse.

Tale contratto risulta stipulato per la durata di anni 15.

Ciò posto si ritiene necessario il consenso del titolare di usufrutto sul fondo concesso in locazione, onde poter regolarizzare il contratto ai fini della legittima concessione del contributo. L'usufruttuario, infatti, esercita sul bene i diritti di godimento spettanti al proprietario, per tutta la durata dell'usufrutto.

Al fine di dare agevole corso all'istanza di finanziamento, si è dell'avviso che tale consenso possa essere acquisito anche successivamente alla stipula del contratto ed eventualmente anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'usufruttuario che, nel richiamare gli estremi del contratto di locazione già registrato, formalmente si dichiara in pieno accordo con il proprietario e manifesta l'espresso consenso a che venga dato regolare seguito agli effetti contrattuali.

Qualora la prestazione del consenso dell'usufruttuario risultasse impossibile per il decesso del medesimo (nella misura catastale del 02/04/2007 è riportata la riunione dell'usufrutto avvenuta in data 30/03/2007), può considerarsi presunto il consenso dell'usufruttuario, in assenza di atti contrari alla disponibilità del nudo proprietario.

MISURA 4.10

Decorrenza ammissibilità spese

Quesito:

Si chiede di verificare l'ammissibilità di una spesa sostenuta dal destinatario finale antecedentemente all'emissione del decreto di concessione.

La richiesta di cui sopra è finalizzata alla verifica dell'ammissibilità di una spesa sostenuta dal destinatario finale antecedentemente all'emissione del decreto di concessione.

Nel silenzio delle Disposizioni Generali e del Bando, appare opportuno analizzare la normativa nazionale al fine di trarre un principio generale.

In particolare, il Decreto del Ministero dell'Industria n. 527 del 20/10/1995 – Regolamento attuativo della L. 488/92 – all'art. 4, parag. 3 prevede espressamente che le spese sono ammesse a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando.

Analogo principio viene indicato nel “Nuovo regime di aiuto per le imprese artigiane” di cui al D.D. n. 323 del 02/11/2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 16/11/2005 che, al parag. 3 recita:” sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni”.

La disciplina comunitaria, ed in particolare gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”, pubblicati sulla G.U.C.E. del 01/02/2000, e quindi precedentemente all'emissione dei bandi (B.U.R.C. del 04/06/2001), al parag. 3.6 prevede che: “un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento ... In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente”.

Ciò posto, appare evidente la possibilità di ammettere a finanziamento le spese sostenute successivamente alla chiusura del bimestre di riferimento, e quindi alla presentazione dell'istanza, purché, ovviamente, siano state rispettate tutte le altre prescrizioni del bando.

MISURA 4.11

Richiesta proroga

Quesito:

Si chiede di verificare la richiesta di proroga relativamente alla creazione di una piattaforma e-governement

La richiesta di proroga avanzata dalla Provincia di Napoli viene motivata con l'impossibilità di rispettare la tempistica di cui al decreto di concessione in quanto le entrate connesse al progetto non sono state incluse nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006. A seguito della notifica del decreto di concessione, intervenuta in data 04/01/2007, le procedure di spesa, secondo quanto asserito dalla Provincia, potranno essere attivate solo a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Tenuto conto che i bandi sono finalizzati alla creazione di una piattaforma di e-government per servizi socio sanitari, nei quali unici destinatari finali possono essere le Province, e che le altre 4 Province della Regione hanno presentato altri progetti, tutti finanziati, la concessione di una proroga non comporta alcun danno o violazione di diritti di altri potenziali concorrenti.

Ciò considerato, appare possibile la concessione di una proroga.

Non si può non considerare, tuttavia, l'imminenza dei termini per la chiusura del Programma Operativo e della relativa rendicontazione. La proroga, pertanto, può essere concessa nel rispetto dei termini suddetti.

Si ritiene opportuno, pertanto, sensibilizzare la Provincia in tal senso ed acquisire formale atto di impegno al rispetto dei nuovi termini.

MISURA 4.12

Riesame istanze e relativa copertura finanziaria

Quesito:

Si chiede di verificare l'ipotesi di finanziare una iniziativa con le economie che si possono generare a seguito di espletamento gare

Si riscontra il quesito di cui sopra e si precisa che tutte le istanze ammesse a seguito di riesame hanno lo stesso rango di quelle già ammesse a seguito dell'istruttoria iniziale, sebbene eventualmente collocate per ragioni tecniche in graduatorie diverse.

Ciò posto, appare percorribile l'ipotesi di finanziare l'iniziativa con le economie che si conseguiranno successivamente all'espletamento delle gare, fermo restando che l'erogazione successiva alle altre iniziative e subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie, potrebbe non essere motivo sufficiente a preservare l'Amministrazione da eventuali azioni del beneficiario.

Procedura affidamento lavori

Quesito:

Si chiede di verificare la regolarità della procedura di affidamento lavori eseguita da un Comune, senza pubblicazione di bando

Si riscontra il quesito di cui sopra, facente seguito alla richiesta della Provincia di Avellino prot. 6428 del 29/01/2007, riferito alla regolarità della procedura di affidamento lavori seguita da un Comune.

Il capo dell'Ufficio Tecnico, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto sussistenti le condizioni per ricorrere ad una procedura di affidamento negoziale senza pubblicazione di bando ed ha adottato i provvedimenti consequenziali, assumendosi, evidentemente, la responsabilità delle proprie scelte.

In primo luogo, si ritiene di condividere la considerazione svolta da taluni consiglieri comunali a proposito dell'invito ad adottare procedure accelerate per l'appalto dei lavori.

Con tale indicazione la Provincia ha inteso evidentemente riferirsi alla possibilità offerta dalla legge di accelerare i termini procedurali per le gare di appalto, previsti in particolare dall'art. 122 del D. Lgs. 163/2006, ma certamente non ha inteso (e non avrebbe potuto) autorizzare il Comune beneficiario ad aggiudicare l'appalto a trattativa privata.

Detto questo, va evidenziato che il Dirigente dell'U.T.C. del Comune, come risulta dalla Determina n. 144 del 27/09/2006 e dalla relazione del 27/09/2006, ha effettivamente ritenuto sussistente l'urgenza di appaltare i lavori e pertanto di ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) della L. 109/94 e dell'art. 41, comma 5, del R.D. n. 827/1924, ancora vigenti per effetto del richiamo effettuato dall'art. 1 octies della L. 228/2006.

Invero, non risultano esplicitate le ragioni di urgenza in base alle quali il Dirigente dell'U.T.C. ha ritenuto di dover ricorrere alla trattativa privata, anche se, come pure evidenziato dagli esponenti, nella relazione del 27/09/2006 il summenzionato Dirigente ha richiamato espressamente la prescrizione, contenuta nel Decreto di concessione del finanziamento emanato dalla Provincia, di iniziare il procedimento di appalto dei lavori entro 30 giorni dalla notifica dello stesso Decreto, adottando le procedure accelerate previste dalla legge.

Laddove il Dirigente avesse fondato le ragioni di urgenza sull'errato convincimento che la stessa derivasse dal Decreto di concessione della Provincia, la Determina sarebbe viziata e suscettibile, quindi, di annullamento in autotutela o, quanto meno, di convalida.

Si ritiene, pertanto, che la Provincia debba richiedere al Dirigente dell'U.T.C. del Comune un provvedimento integrativo della Determinazione n. 144, con il quale si esplicitino le ragioni di urgenza che hanno indotto all'aggiudicazione dell'appalto a trattativa privata, ovvero, in caso di errore, si annulli o convalidi la precedente Determinazione.

Va infine rilevato che restano salve le ulteriori eventuali valutazioni circa la fondatezza dei requisiti di urgenza espresse dagli organi di controllo dell'Ente, dagli organi giurisdizionali e da altri Enti, quali l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, l'Osservatorio dei LL.PP. della Regione Campania, già interessati dall'esposto del Gruppo Consiliare U.T., dotati di più pregnanti ed incisivi poteri di controllo e sanzionatori rispetto alla Provincia che ha concesso il finanziamento.

Per completezza espositiva, deve rappresentarsi che, contrariamente a quanto espresso dal suindicato gruppo consiliare, la fissazione nel Regolamento comunale dell'importo di €200.000 per l'effettuazione di lavori in economia è perfettamente in linea con l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, il quale ha previsto proprio tale limite per l'affidamento di appalti di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario, "nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici", procedura, quest'ultima, seguita nella fattispecie oggetto del presente parere.

Ammissibilità a finanziamento

Quesito: *Si chiede di verificare l'ammissibilità a finanziamento di un fabbricato già oggetto di una precedente agevolazione ai sensi della L.64/86*

Si riscontra il quesito di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza della Provincia di Caserta ed inerente la legittimità del finanziamento assentito al Comune di XXX (CE), tenendo conto dell'ottenimento, sullo stesso fabbricato oggetto dell'intervento ai sensi della Misura 4.12, di un precedente finanziamento ai sensi della L. 64/86.

Il Bando della Misura, al parag. 9, nel dettare alcune condizioni inerenti i fabbricati oggetto dell'istanza precisa espressamente che gli stessi, successivamente al 01/01/1970, non devono essere stati oggetto di altre agevolazioni statali o regionali finalizzate alla loro riattazione.

La ratio di tale ipotesi è, evidentemente, legata alla volontà di evitare che immobili già oggetto di interventi di carattere strutturale, in tutto o in parte a carico di bilanci pubblici, possano essere ulteriormente interessati da operazioni analoghe, e ciò nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, dettato anche dalla normativa comunitaria.

Ciò posto, quindi, essendo stato il fabbricato già interessato da interventi di consolidamento strutturale, come asserito dallo stesso Comune, esso non può essere oggetto di finanziamento ai sensi della Misura 4.12, stante la precisa esclusione prevista dal Bando.

Ammissibilità a finanziamento

Quesito: *Si chiede di verificare la legittimità del finanziamento di pratiche per le quali sono in corso accertamenti legali.*

Si riscontra il quesito di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza della Provincia di Caserta ed inerente la legittimità del finanziamento assentito al Comune di XXX (CE). Tenendo conto delle risultanze degli incontri medio tempore effettuati, si espone quanto segue.

La sussistenza di semplici accertamenti in corso da parte del Corpo Forestale dello Stato, nonché le successive ed ulteriori verifiche disposte dall'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, non ultimate, non sembrano legittimare la revoca del contributo concesso né la sospensione della procedura di finanziamento, non sussistendo elementi giustificativi e/o motivazioni sufficienti.

Tale interpretazione risulta in linea con quanto esposto nella nota prot. 357478 del 19/04/2007 dal Coordinatore dell'A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale che, sentito l'Esperto regionale in sicurezza e legalità, ritiene che le semplici informative inerenti pratiche per le quali sono in corso accertamenti non costituiscano idonea base legale per l'attivazione di procedure di revoca o sospensione dei pagamenti.

Analogamente il Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, nella nota prot. 442317 del 16/05/2007, invita la Provincia "a disporre la sospensione cautelare dell'efficacia dei decreti di concessione emessi a favore dei beneficiari a carico dei quali sono state ravvisate condotte penalmente rilevanti (elenco a)"; tra i quali non rientra il Comune di XXX.

Non è previsto analogo invito, quindi, in relazione alle pratiche per le quali non sono state ancora accertate condotte penalmente rilevanti, come nel caso del Comune *de quo*.

Con la sopra citata nota prot. 442317 è stata disposta, inoltre, un'indagine amministrativa relativa a tutte le iniziative proposte dai beneficiari inclusi negli elenchi trasmessi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali irregolarità presenti nel rispettivo iter di approvazione.

A conclusione delle procedure di verifica, ed in relazione alle risultanze delle stesse, la Provincia potrà valutare se adottare un'eventuale delibera di revoca.

MISURA 4.13

Ammissibilità costruzione ex-novo

Quesito:

Si chiede di verificare la possibilità di realizzare ex-novo un fabbricato in luogo della ristrutturazione consentita che, di fatto, non risulta realizzabile

Con il documento di cui sopra viene chiesta una verifica in merito alla possibilità per un destinatario di realizzare ex novo un fabbricato in luogo dell'assentita ristrutturazione che, per sopravvenute problematiche strutturali, risulta di fatto non realizzabile.

Va evidenziato che il bando in più punti (parag. 3, parag. 9 ecc.) specifica chiaramente che gli investimenti materiali sono finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione di volumetrie aziendali esistenti. Al parag. 9, inoltre, specifica che "gli edifici, gli alloggi ed i locali esistenti per i quali si chiede la rifunzionalizzazione e ristrutturazione dovranno possedere un'adeguata staticità ed agibilità".

Da quanto esposto appare chiaro che una costruzione ex novo, seppur rispettando le volumetrie, non è né una rifunzionalizzazione né una ristrutturazione di un manufatto esistente.

Le sopravvenute problematiche strutturali che sono state indicate nel quesito, quindi, non possono essere considerate idonee a superare un evidente vincolo imposto dal bando, che non consente né investimenti finalizzati alla costruzione ex novo, né investimenti finalizzati al trasferimento ovvero alla delocalizzazione dell'attività produttiva.

MISURA 4.14

Ammissibilità dell'IVA

Quesito:

Si chiede di verificare la finanziabilità dell'IVA attraverso l'utilizzo delle economie

Con il quesito di cui sopra viene richiesto, su iniziativa della Provincia di Benevento, un parere sulla finanziabilità dell'IVA, attraverso l'uso delle economie.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la L.R. 5/2001 prevede che l'attività ricettiva di "Bed and Breakfast" sia esercitata con carattere saltuario e non professionale, e quindi in assenza di partita IVA.

Pertanto l'IVA assolta sugli acquisti resta a carico del beneficiario.

Sia il Reg. (CE) 1685/2000 (norma 7) che il bando consentono la finanziabilità dell'IVA, se non recuperabile dal beneficiario.

Nel caso di specie l'ammissione a finanziamento dell'IVA non è stata richiesta in fase istruttoria, bensì in sede di variante, ed in particolare, accertate le economie di spesa in fase di realizzazione, si chiede se tali economie possono essere utilizzate al fine di ammettere a finanziamento anche l'IVA.

Il problema che si pone, quindi, non è tanto quello dell'ammissibilità della spesa per IVA, quanto la legittimità di una variante proposta come sopra.

La variante, infatti, ha ragione di esistere quando, per cause non note al momento della predisposizione del progetto, si presenta la necessità, ovvero l'opportunità, di apportare variazioni al progetto originario, sempre che lo stesso, evidentemente, non venga stravolto, mantenga gli originari caratteri essenziali e consenta di raggiungere gli obiettivi progettuali.

La variante proposta sembra non presentare tali requisiti in quanto appare prendere le mosse esclusivamente dall'opportunità di mantenere inalterato il contributo da erogare al beneficiario, oltretutto richiedendo a finanziamento una voce di spesa (l'IVA) la cui esistenza era già nota in fase di presentazione del

progetto. Se la sua ammissione a finanziamento non è stata richiesta in tale fase, e, conseguentemente, ammessa nella successiva istruttoria, si è del parere che la variante proposta non sia da ritenere accoglibile.

Comodato d'uso

Quesito:

Si chiede di verificare la possibilità di concedere il finanziamento ad un destinatario che ha acquisito la disponibilità di immobili con contratto di comodato.

Con il quesito di cui sopra viene richiesto, su iniziativa dello STAPA di Caserta, un parere sulla possibilità di concedere il finanziamento ad un destinatario che ha acquisito la disponibilità di immobili con contratto di comodato.

Dalla richiesta pare altresì intendersi che il destinatario, in sede di presentazione dell'istanza, ha reso due dichiarazioni difformi: nel formulario ha indicato un contratto di fitto, mentre nell'autocertificazione e nella documentazione tecnica indica un comodato.

Tale difformità, se rilevata in fase istruttoria, poteva condurre alla non ammissibilità dell'istanza di finanziamento, posto che il bando della misura al par. 5 richiede espressamente che il possesso dell'immobile derivi da un titolo di proprietà ovvero di affitto.

Qualora il titolo di possesso dell'immobile sia rappresentato da un comodato d'uso, non si può procedere automaticamente alla revoca del decreto di concessione.

I provvedimenti di autotutela, infatti, sono espressione di un potere discrezionale, non già di un dovere di provvedere. L'esercizio dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione è stato subordinato (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V, n. 3130 dell'11/06/2001) a rigorose regole:

- l'obbligo della motivazione;
- la presenza di concrete ragioni di interesse pubblico, non riducibili alla mera esistenza del ripristino della legalità;
- la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione;
- il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;
- l'adeguata istruttoria.

Al riguardo, la recente giurisprudenza ha statuito che: "L'esercizio del potere di autotutela richiede la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive valutabili" (Cons. Stato, Sez. V, n. 5622 del 25/09/2006).

Nel merito della questione occorre considerare che il contratto di comodato è caratterizzato dalla temporaneità dell'uso della cosa che ne forma oggetto, conseguita tramite la fissazione di un termine risolutivo lasciato all'autonomia negoziale delle parti.

Nel caso il contratto di comodato contenga la pattuizione del termine di utilizzo del bene, l'obbligazione di restituzione diverrà esigibile solo alla scadenza del termine finale, per cui si ritiene che il contratto in questione, nella fattispecie specifica, possa assolvere la medesima funzione dei titoli richiesti dal bando.

Nell'ipotesi, infine, in cui la temporaneità dell'uso non sia attuata dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale, suppliscono gli artt. 1809 e 1810 del Codice Civile, che attribuiscono al comodante la facoltà di chiedere la restituzione *ad nutum* della cosa comodata.

Al riguardo, però, va considerato che la più recente giurisprudenza ha statuito che: "In difetto di un termine di durata espressamente pattuito dalle parti del contratto di comodato, una precisa delimitazione dell'uso della cosa oggetto del contratto, desumibile dalla sua natura, dall'attività professionale del comodatario e dall'esame complessivo delle utilità perseguite in concreto, vale ad escludere che il comodante sia autorizzato a richiedere *ad nutum* la restituzione della stessa" (Cassaz. Civ., Sez. III, n. 704 del 16/01/2006).

Pertanto, alla luce del suindicato principio giurisprudenziale e considerato che l'approvazione della pratica ha generato un ragionevole affidamento in capo al richiedente, si ritiene che, nella fattispecie, anche l'eventuale mancanza di un termine espresso nel contratto di comodato possa essere regolarizzata mediante la produzione di un atto dal quale risulti esplicitamente la durata del contratto per il tempo necessario al rispetto dell'impegno di utilizzo del bene finanziato e l'obbligo del comodante a non richiedere la restituzione fino alla scadenza del termine.

MISURA 4.15

Ordinanza di sospensione

Quesito:

Si chiede come procedere nel caso in cui una istanza sia stata sospesa per ordinanza del TAR e successivamente sottoposta a riesame

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza pervenuta dalla Provincia di Avellino, si precisa quanto segue.

Per quanto concerne le istanze per le quali la documentazione relativa all'insediamento è stata inoltrata oltre i 100 giorni, stante la perentorietà del termine previsto dal bando, si ritiene corretta l'archiviazione della pratica, anche in considerazione della necessità di tutelare la par condicio nei confronti degli altri concorrenti che hanno rispettato il citato termine.

Per le istanze per le quali il T.A.R. ha concesso la sospensiva, in attesa del pronunciamento definitivo, si ritiene che vadano attivate le procedure che consentano di dare esecuzione alle Ordinanze favorevoli ai ricorrenti, nei limiti della garanzia degli effetti di un eventuale giudicato di accoglimento nel merito.

In particolare, si dovrà provvedere ad accantonare le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti in modo che, al momento dell'emissione delle sentenze, nel caso ad essi favorevoli, si sia in grado immediatamente di dare esecuzione alle stesse, senza recare alcun pregiudizio al diritto dei beneficiari.

Si evidenzia, a tal proposito, che l'Ordinanza di sospensione non comporta la revoca del provvedimento sospeso ed ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti la legittimità del provvedimento sospeso.

Per le istanze per le quali c'è stata richiesta di riesame e/o di applicazione analogica della sospensiva del T.A.R., giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Cons. di Stato, Sez. VI, n. 921 del 21/02/2007) ritiene che a carico di un'Amministrazione non sussista l'obbligo giuridico di estendere il giudicato a soggetti estranei alla lite.

Si sottolinea, tuttavia, che per ragioni di opportunità, ed al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione estendere un giudicato di accoglimento in favore di soggetti estranei al giudizio e che si trovano in situazioni analoghe a quelle del ricorrente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, n. 8508 del 09/10/2006).

L'eventuale valutazione, comunque, potrà effettuarsi solo all'esito del giudicato sui contenziosi pendenti.

Computo giorni ai fini dell'insediamento in azienda

Quesito:

Si chiede di verificare la legittimità dell'esclusione, dal computo dei 90 giorni per l'insediamento, dei giorni festivi nonché delle festività natalizie.

Con la nota di cui sopra, facente seguito ad analoga richiesta della Provincia di Benevento, viene chiesto di verificare la legittimità dell'esclusione, dal computo dei 90 giorni per l'insediamento, dei giorni festivi nonché delle festività natalizie.

L'art. 155 c.p.c. prevede espressamente che i giorni festivi vanno computati nel termine, pertanto appare evidente che l'interpretazione difforme non può essere ritenuta valida.

Considerato, tuttavia, che la responsabilità del tardivo inoltro della documentazione attestante l'insediamento sembra imputabile esclusivamente ad un tecnico di parte dei richiedenti, si può prendere in considerazione la buona fede di questi ultimi.

Ciò posto, vista l'espressa dichiarazione di riconoscimento di responsabilità del tecnico, si ritiene possibile riammettere le istanze escluse, collocandole in una graduatoria a parte ovvero in coda alle altre istanze ammesse, purché, comunque, non si ledano gli interessi degli altri concorrenti, i quali hanno il diritto di ricevere prima il contributo, nei limiti della capienza finanziaria.

Insediamento su una parte della superficie aziendale

Quesito:

Si chiede di verificare la legittimità dell'esclusione di una ditta insediatasi soltanto su una parte della superficie considerata all'atto dell'istanza.

Con la nota di cui sopra, facente seguito ad analogha richiesta della Provincia di Salerno, viene chiesto di esaminare la legittimità dell'esclusione di una ditta insediatasi soltanto su una parte della superficie considerata all'atto dell'istanza.

Come evidenziato nel quesito, il bando prevede che il giovane imprenditore si insedi su terreni di cui abbia la disponibilità in base a diritto di proprietà o tramite un contratto di affitto; lo stesso esclude espressamente il subentro ai germani con un contratto di affitto.

Nel caso prospettato, la proprietà della richiedente è riferita esclusivamente ad 1/5 dei terreni oggetto dell'insediamento, mentre i restanti 4/5 sono di proprietà dei fratelli. La proprietà è stata acquisita dalla richiedente, così come dai fratelli, per successione mortis causa: a seguito del decesso, pertanto, si è costituita una comunione ereditaria.

L'art. 1102 del Codice Civile stabilisce che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

L'art. 1103 c.c. prevede che "Ciascun partecipante può disporre del suo diritto a cedere ad altri il godimento della cosa".

L'istante ha pieno titolo per l'uso e la disponibilità di 1/5 del terreno ricevuto in eredità; ha poi, successivamente, ottenuto la facoltà dell'uso dei restanti 4/5 del terreno da parte dei coeredi.

L'autorizzazione all'insediamento rilasciata dai fratelli non costituisce contratto di affitto, oltretutto non ammissibile dal bando della misura 4.15 per quanto precisato innanzi, né cessione della proprietà, bensì rappresenta un negozio unilaterale, fonte di obbligazione ex art. 1103 c.c., attraverso cui viene data la facoltà ad un comunista di usare per intero un bene oggetto di comunione. Non rientrando tale fattispecie tra quelle espressamente vietate dal bando a pena di inammissibilità, la si deve ritenere legittima.

Appare opportuno, tuttavia, segnalare la necessità di verificare che l'istante possa liberamente disporre dei 4/5 del terreno per l'intera durata del vincolo previsto dal bando.

Ammissibilità istanza

Quesito:

Si chiede di verificare l'ammissibilità di una istanza ai sensi della misura 4.15, avanzata da una persona che ha acquistato un fondo che precedentemente conduceva come affittuario.

Con il quesito di cui sopra viene richiesto di verificare l'ammissibilità di una istanza ai sensi della misura 4.15, avanzata da una persona che ha acquistato un fondo che precedentemente conduceva come affittuario.

Nella nota del 04/12/2006 l'istante ha inteso precisare che “del predetto fondo, a partire dal 25/02/2003, ne ha solo detenuto un mero possesso, peraltro senza alcun titolo e solo sulla scorta di un accordo verbale con il proprietario, ritenuto necessario in previsione di un eventuale diritto di prelazione all'acquisto del fondo stesso”.

La ditta ha altresì precisato di non aver mai esercitato prima alcuna attività di conduzione agricola, come risulta dal certificato storico di attribuzione della Partita IVA, dal certificato di iscrizione all'INPS quale coltivatore diretto e dalla documentazione INPS attestante la condizione di bracciante agricolo fino al 31/12/2004.

Si premette che il bando della Misura 4.15 prevede espressamente che uno dei requisiti di ammissibilità era quello di “insediarsi come unico capo di un'azienda agricola”.

Orbene, la dichiarazione resa “di non avere giammai esercitato in tale fondo la benché minima attività di conduzione agricola”, non trova corrispondenza nell'art. 7 del contratto di compravendita, nel quale egli chiede l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui alle leggi 02/06/1961 n. 454 e 26/05/1965 n. 590.

Le suindicate leggi hanno istituito agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina a vantaggio, tra gli altri, degli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti.

Ebbene, ai sensi dell'art. 31 della L. 590/1965, sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.

Ancorché non assoluta, la definizione di coltivatore diretto tende in generale ad attrarre tale figura nell'alveo dell'attività d'impresa, sebbene piccola, ai sensi dell'art. 2083 C.C.: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo ...”.

Nella fattispecie in esame, comunque, ad eliminare ogni dubbio sull'attività in concreto sovrviene la dichiarazione formulata dallo stesso istante nel medesimo art. 7 del contratto di compravendita, laddove egli “in subordine chiede l'applicazione dell'aliquota di registro prevista per gli imprenditori agricoli professionali...”

Risulta quindi evidente, in virtù di esplicita dichiarazione dell'istante contenuta in un atto pubblico, il pregresso esercizio dell'attività di imprenditore agricolo da parte del richiedente e la conseguente impossibilità di accedere al contributo per il primo insediamento previsto dalla Misura 4.15.

Contratto di affitto: subentro ai genitori ovvero ai germani

Quesito:

Si chiede di verificare la possibilità di subentro ai genitori e germani, con contratto di affitto

Il primo insediamento dell'istante è avvenuto in parte su terreni in comproprietà ad essa pervenuti in virtù della successione legittima al padre e in parte su terreni acquisiti mediante contratto di affitto stipulato con il fratello germano, pure comproprietario degli stessi terreni oggetto della successione al genitore.

Successivamente la Provincia di Benevento rilevava la mancata sottoscrizione del contratto di affitto da parte di tutti i comproprietari e disponeva la revoca del beneficio.

A seguito di tale revoca, l'istante stipulava atto notarile, con il quale la madre le donava l'usufrutto della quota a lei pervenuta in virtù di successione legittima al marito.

Quindi l'istante, nelle memorie indirizzate alla Provincia di Benevento, ed al Responsabile della misura 4.15, contestava la revoca e precisava che i fondi sui quali è avvenuto l'insediamento sono proprio quelli pervenuti dalla successione al padre.

La suddetta precisava, inoltre, che il fratello e la madre non hanno mai svolto attività agricola.

Ciò posto, la Provincia di Benevento chiede se possa sostenersi, come ha fatto l'istante, che il divieto di subentro ai genitori e germani, con contratto di affitto, previsto dal parag. 12 del Bando della mis. 4.15, sia riferito all'azienda agricola già esistente e non al contratto di affitto di fondi rustici, ritenendosi attuata nella fattispecie una costituzione di azienda ex novo e non il subentro nella titolarità di un'azienda, non avendo il germano dell'istante mai svolto attività agricola.

In relazione alla richiesta di cui sopra, si espone quanto segue:

- al paragrafo 12 del bando della misura 4.15 è espressamente prevista, quale causa di esclusione, il subentro ai genitori, ovvero ai germani, con contratto di affitto;
- il medesimo bando, al paragrafo 11, punto 7 espressamente prevede la presentazione da parte dell'istante di un atto di impegno "... relativamente ai terreni oggetto dell'insediamento, a non subentrare con un contratto di affitto al coniuge, ai genitori o ai germani".

Dal collegamento delle due disposizioni del Bando appare evidente che l'obiettivo della causa di esclusione sopra riportata è quello di evitare che si possano finanziare aziende che si costituiscono attraverso l'acquisizione della disponibilità di terreni di proprietà del coniuge, dei genitori ovvero dei fratelli germani.

Si fa rilevare, quindi, che nell'atto di impegno che sottoscrive l'istante l'elemento focale è rappresentato dai terreni, per la conduzione dei quali lo stesso si impegna a non subentrare al coniuge, ovvero ai genitori o ai fratelli.

Se, quindi, per i motivi di cui sopra non è accoglibile la tesi della reclamante, si ravvisano altri aspetti di riflessione, emersi nel corso di riunioni svolte presso il Settore IPA, anche con la Provincia di Benevento.

Va evidenziato, infatti, che i terreni oggetto dell'insediamento in questione sono pervenuti agli aventi causa in virtù di successione legittima. Si tratta, pertanto, di terreni indivisi in comproprietà, che nello stesso ambito familiare avrebbero potuto essere oggetto di disposizione a favore della richiedente il primo insediamento, senza entrare nell'ambito del divieto previsto dal punto 12 del Bando della mis. 4.15, come già illustrato nel parere del 02/05/2007, prot. G.A.T. 47/07.

E, del resto, che anche nella fattispecie in questione sussisteva l'intento dei familiari dell'istante di rendere disponibile il possesso dei terreni, risulta evidente dal fatto che la madre ha donato alla suddetta l'usufrutto della sua quota ed il fratello, nel contratto di locazione, ha ricevuto in corrispettivo un canone assolutamente simbolico (€129,11 all'anno).

Pertanto, anche se lo strumento utilizzato non è formalmente ammissibile (contratto di affitto tra germani), tuttavia la situazione concreta presenta i caratteri della sanabilità, essendo realmente presenti tutte le caratteristiche del possesso pacifico di terreni in comunione, che rendono l'insediamento sostanzialmente legittimo ab origine.

Ciò, si è del parere, rende la fattispecie suscettibile di regolarizzazione mediante il formale riconoscimento da parte della Provincia di Benevento dell'atto di donazione di usufrutto da parte della madre e la novazione del contratto di affitto del germano in atto di concessione del possesso nell'ambito della comunione.

Smarrimento documenti ai fini del primo insediamento

Quesito:

Si chiede di verificare le conseguenze della mancata acquisizione agli atti del Settore della documentazione attestante l'insediamento, sebbene trasmessa dalla richiedente.

Con la nota di cui sopra, facente seguito ad analogha richiesta della Provincia di Benevento, viene chiesto di verificare le conseguenze della mancata acquisizione agli atti del Settore della documentazione attestante l'insediamento, sebbene trasmessa dalla richiedente.

Detta documentazione sarebbe andata smarrita da parte di Poste Italiane.

Preliminarmente si precisa che le doglianze addotte dalla richiedente per il tramite del proprio legale non risultano allegate alla documentazione prodottaci, pertanto non sono state oggetto di analisi.

Il bando prevede espressamente che la documentazione attestante l'insediamento debba pervenire entro 100 giorni dalla domanda, attribuendo all'interessato l'onere di attivarsi affinché la documentazione venga spedita in tempo utile rispetto al termine ultimo di consegna.

Tuttavia, qualora si accerti, come nel caso di specie, che la documentazione è stata trasmessa in tempo utile per essere recapitata nei suddetti 100 giorni, ma che la stessa è stata smarrita da Poste Italiane, evidentemente non si può non prendere atto della buona fede della richiedente.

In tal caso, quindi, fermo restando la responsabilità di Poste Italiane per tutti i danni subiti a causa della mancata consegna della raccomandata in questione, si ritiene possibile riammettere la stessa ai benefici della misura 4.15, in una graduatoria specifica, ovvero in coda alle altre istanze ammesse, e purché non vengano lesi i diritti di altri concorrenti, che hanno il diritto di ricevere prima il contributo, nei limiti della capienza finanziaria.

Subaffitto

Quesito:

Si chiede di verificare la legittimità, ai fini della concessione delle agevolazioni ex Mis. 4.15, di un contratto di subaffitto.

L'art. 21 della L. 203/1982, nel sancire la nullità del subaffitto nel contratto di affitto di fondi rustici, dà facoltà al locatore di far valere la nullità del subaffitto entro 4 mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. In mancanza dell'esercizio di detta facoltà "il subaffittuario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario".

Dalla documentazione allegata, così come riportato anche nella richiesta, si evince l'espressa approvazione dei proprietari alla stipula del subaffitto. In tal modo il contratto, sebbene di subaffitto, è come se

assumesse la valenza di un contratto di fitto stipulato direttamente con i proprietari. Ne consegue la legittimità e l'accogliabilità della richiesta di riesame.

Inoltre al contratto di subaffitto prodotto a corredo dell'istanza, a seguito dell'esclusione, è stato aggiunto un contratto di fitto stipulato, in data 18/08/2006, direttamente con i proprietari, nel quale le parti si danno reciprocamente atto che la decorrenza dello stesso parte dal 31/12/2005.

Tale nuovo contratto, non aggiungendo nulla alla situazione già precedentemente acclarata con il subaffitto, non può considerarsi un'integrazione della documentazione già prodotta, ma semplicemente una specificazione, oltre tutto non necessaria.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, se non risultano ulteriori irregolarità, si suggerisce l'accoglimento della richiesta di riesame.

Sospensiva TAR

Quesito: Si chiede di esaminare la procedura da porre in essere per un beneficiario la cui documentazione attestante l'intervenuto insediamento è stata prodotta al 102° e per il quale pende un giudizio innanzi al TAR

Nel quesito viene chiesto di esaminare la procedura da porre in essere per un beneficiario la cui documentazione attestante l'intervenuto insediamento è stata prodotta al 102° giorno e relativamente al quale è stato adottato un provvedimento di archiviazione (o di revoca), successivamente sospeso dal competente T.A.R.

Essendo pendente il citato giudizio non appare legittimo procedere all'emissione di un decreto di concessione e liquidazione: il decreto di archiviazione (o di revoca) emesso dalla Provincia non è stato, infatti, annullato, ma ne sono stati soltanto sospesi gli effetti.

Appare, al contrario, opportuno effettuare tutti gli adempimenti necessari, come già fatto, e procedere all'emissione di un provvedimento di concessione con efficacia subordinata all'esito del giudizio pendente, sulla falsariga di quello citato nel quesito, opportunamente integrato.

Contestualmente è necessario accantonare le somme che sarebbero di competenza del beneficiario, in modo da procedere rapidamente all'erogazione del contributo qualora si formasse il giudicato di annullamento definitivo del provvedimento impugnato.

MISURA 4.17

Ammissibilità spese assicurative

Quesito:

Si chiede di verificare l'ammissibilità della prima annualità della spesa per l'assicurazione obbligatoria riferita ad un automezzo

Con il quesito sopra richiamato viene richiesto di verificare l'ammissibilità della prima annualità della spesa per l'assicurazione obbligatoria riferita ad un automezzo finanziato ai sensi della misura 4.17 – sottomisura 4b.

Il Reg. (CE) 1685/2000, che concerne l'ammissibilità delle spese afferenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, non regola tale specifica ipotesi, mentre, per converso, disciplina espressamente determinate situazioni, quali l'acquisto di terreni, l'ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di I.V.A., l'inammissibilità di spese per ammende, penali e per controversie legali ecc.

Analogamente, il Vademecum per l'esecuzione ed il controllo degli interventi cofinanziate dai fondi strutturali, adottato con DRD n. 69/2003, pur prevedendo l'espressa inammissibilità di talune spese, quali quelle per garanzie bancarie e assicurative, anche nel caso in cui la presentazione della garanzia è espressamente richiesta per la liquidazione delle anticipazioni del contributo, non dispone espressamente circa il caso specifico.

Il bando della misura, nelle varie versioni pubblicate, non sancisce l'inammissibilità di tale tipologia di spesa.

Ciò posto, pur essendo corretto in linea di principio il rilievo formulato dall'Autorità di Pagamento, in quanto il finanziamento di spese di funzionamento può generare indebiti vantaggi non ammessi ai sensi dell'art.

30 del Reg. CE 1260/99, tuttavia nella fattispecie specifica, non essendo prevista alcuna inammissibilità espressa, si ritiene possibile ammettere a finanziamento la spesa per assicurazioni obbligatorie degli automezzi finanziati, nella categoria delle spese generali, e quindi tenendo conto del relativo limite massimo (12 ovvero 7%).

L'opportunità del finanziamento di tale spesa per il primo anno di esercizio si ravvisa prevalentemente nella natura del servizio pubblico fornito dal soggetto beneficiario e anche nella garanzia dell'effettivo avvio del servizio.

Con la tipologia 4b della misura 4.17, infatti, vengono finanziati interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi.

L'interesse sotteso all'investimento, quindi, è di natura esclusivamente pubblicistica ed è interesse dell'intera collettività che il servizio venga reso in modo puntuale ed esaustivo.

Il beneficiario, per dare effettivo avvio al servizio, deve necessariamente stipulare una polizza R.C., obbligatoria per legge. Finanziare, quindi, il costo della stessa, vuol dire garantire l'effettivo avvio del servizio, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico.

Resta inteso che per gli esercizi successivi la spesa cede a carico della Comunità Montana, che comunque dovrà continuare a garantire l'erogazione del servizio, anche in considerazione degli impegni assunti in sede di presentazione dell'istanza.

Tale interpretazione appare avvalorata dal disposto del Reg. CE 1685/2000 che alla norma n. 11, lett. B) ritiene finanziabili, a determinate condizioni e debitamente provati, "i costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua l'operazione in proprio senza far ricorso a tecnici esterni o ad imprese".

La citata norma, dettata in riferimento alla spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali, si ritiene applicabile anche al caso de quo, stante l'assenza di specifica regolamentazione, considerando che l'operazione (di antincendio boschivo) viene effettuata per finalità di natura esclusivamente pubblica.

MISURA 4.20

Realizzazione parziale di opere di ingegneria naturalistica

Quesito:

Si chiede di verificare il riconoscimento del contributo qualora le opere di ingegneria naturalistica siano state realizzate solo in parte

Con il presente parere si riscontra la richiesta formulata dal Dirigente del Settore Territorio dell'A.G.C. Settore Attività Sviluppo Primario con la nota di cui sopra.

Il quesito verte sulla parziale realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, previste nel progetto approvato e che hanno contribuito al superamento del punteggio minimo.

La parziale realizzazione di dette opere potrebbe anche non aver inciso negativamente sulla funzionalità dell'opera realizzata, tuttavia, il progetto è stato ammesso a finanziamento anche grazie alla presenza di tali opere.

In sede di realizzazione, quindi, non si può in alcun modo prescindere dalla realizzazione delle stesse, in caso contrario il punteggio attribuito in fase istruttoria va ricalcolato ed il contributo va revocato in toto se esso si attesta al di sotto del livello minimo.

MISURA 4.22

Variante

Quesito:

Si chiede di verificare la possibilità di finanziare un'iniziativa in presenza di un atto di sottomissione, ma in assenza di una concessione demaniale

In riferimento al quesito di cui sopra, facente seguito ad analogha richiesta proveniente dallo STAPF di Salerno, ed in particolare all'istanza di variante presentata dalla XY S.a.S., esponiamo quanto segue: il bando della misura pubblicato sul B.U.R.C. del 26/02/2003, al parag. 10, pagina 29, prevede che la documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'istanza comprendesse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, tra l'altro: "l'acquisizione della concessione edilizia e/o la concessione demaniale ovvero atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione edilizia e/o demaniale è in corso di istruttoria e che allo stato non esistono elementi ostativi al suo rilascio con indicazione degli estremi dell'atto e quanto necessario ad attestare che l'atto è stato richiesto o rilasciato per la realizzazione dell'opera oggetto di cofinanziamento con indicazione degli estremi catastali o dello specchio d'acqua concesso (sottomisure 2, 3, 5, 6 e 7)".

Dalla lettura dell'atto di sottomissione n. 2/98, rep. 1834 del 30/03/1998 si evidenzia quanto segue:

- all'art. 2 il richiedente la concessione si impegna a riconsegnare lo specchio d'acqua qualora l'Amministrazione neghi la concessione, anche con atto non motivato;
- l'atto di sottomissione non ha una durata temporale in vista della concessione.

Da tali elementi non si rileva la prossima emanazione del provvedimento di concessione, espressamente richiesto dal bando.

L'atto di sottomissione, invece, è da considerarsi atto propedeutico al rilascio della concessione definitiva, cui dovrebbe provvedere il Comune di XXX. Al riguardo, l'incertezza sulla titolarità delle aree marittime tra il Comune di XXX ed il Comune di YYY, ha trovato una prima risposta nell'ordinanza del TAR Campania – Sezione di Salerno – del 31/05/2007 la quale ha sospeso i provvedimenti del Comune di YYY, per cui il Comune di XXX può legittimamente emanare il provvedimento di concessione, quanto meno relativamente alle aree di cui abbia assoluta certezza circa la sua titolarità. L'assenza della concessione definitiva rende, allo stato, assolutamente incerta ed aleatoria la possibilità di tener fede all'impegno, sottoscritto dall'istante, a mantenere l'uso dei beni immobili per almeno 10 anni.

La provvisorietà dell'atto di sottomissione e l'incertezza della durata minima di disponibilità dell'area, rendono lo stesso non idoneo alle finalità di cui al bando, che al contrario prevede la presentazione di una concessione demaniale ovvero di un atto che, nell'attestare che l'istruttoria è in corso, comunque evidenzia l'assenza di possibili elementi ostativi al rilascio della concessione.

MISURA 4.23

Storno contributo

Quesito:

Si chiede di verificare la compatibilità tra il premio per arresto definitivo dell'imbarcazione ed un precedente contributo erogato ai sensi della L.R. 6/2000

Con il quesito di cui sopra viene chiesto di verificare la compatibilità tra il premio per arresto definitivo dell'imbarcazione ed un precedente contributo erogato ai sensi della L.R. 6/2000, finalizzata alla ristrutturazione delle imbarcazioni danneggiate da calamità naturali, tenendo conto che dall'erogazione di quest'ultimo contributo sono decorsi meno di cinque anni.

L'Avvocatura Regionale, già interpellata nel Luglio del 2002, ha ritenuto che, nel silenzio della L.R. 6/2000, a questa fattispecie fossero applicabili, per analogia, i principi delle norme comunitarie e della L.R. 40/84.

In aggiunta a quanto l'Avvocatura ha fatto rilevare, si evidenzia che la L. R. 6/2000, all'art. 3 u.c. espressamente fa rinvio alla L.R. 23/87 circa le procedure ed i provvedimenti di concessione.

La L.R. 23/87, a sua volta, rappresenta l'”adeguamento delle procedure e delle provvidenze della L.R. 40/84 ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali”.

Quest'ultima, all'art. 10, disciplina le ipotesi di revoca della concessione.

Tale articolo prevede, tra le ipotesi di revoca, il mutamento di destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda.

In proposito il decreto di concessione emanato ai sensi della L.R. 6/2000 non prevede espressamente alcun vincolo di destinazione in capo al beneficiario.

Il principio della riduzione pro rata temporis del premio per l'arresto definitivo in caso di precedente riscossione di un contributo per l'ammodernamento, è stato previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) 2792/1999 e poi analogamente ripreso nel D.M. del 22/12/2000 (art. 6).

Si deve comunque rilevare che entrambe le norme, nel disciplinare le modalità di attuazione della misura di "arresto definitivo" delle attività di pesca prevista dallo SFOP 2000 – 2006, si rifanno alla cumulabilità di tale aiuto con l'ammodernamento.

Nel caso di specie le somme sono state erogate non per l'ammodernamento, bensì per il ripristino delle imbarcazioni danneggiate da eventi calamitosi; si è dell'avviso, però, che la suddetta fattispecie possa ritenersi analoga all'ammodernamento.

Per quanto sopra esposto, pertanto, appare applicabile il principio del pro rata temporis invocato dalla richiedente.